



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della legge 1999 n. 508, con il quale è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il Consiglio nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), che esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico, ai sensi della lett. d) della citata disposizione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2026 al n. 11, con il quale è stato conferito al dottor Gianluca Cerracchio l'incarico di Direttore generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024 n. 82;

VISTO il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con legge 9 gennaio 2009, n. 1, con modificazioni, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico - disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n.124 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n.154, con il quale è stata definita, in applicazione dell'articolo 6 - comma 3 - del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, la frazione dell'impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta formativa;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n.119 che modifica ed integra il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei settori artistico - disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n.120 che modifica ed integra il decreto ministeriale 124/09 di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati;

VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 09 agosto 2017 n. 611, 8 novembre 2018 n. 709, 23 maggio 2018 n. 429, 12 marzo 2019 n. 207-208, 17 luglio 2020 n. 366 che modificano ed integrano il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei settori artistico - disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9.01.2018 (prot. n. 14), che “definisce, ai sensi dell’art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8.07.2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e Ricerca 6 dicembre 2021 n. 2905 istitutivo della nuova area denominata "Teorie e tecniche in musicoterapia" con nuovi settori artistico-disciplinari e relative declaratorie e campi disciplinari nonché dell'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello - DCSL 72 - Teorie e tecniche in musicoterapia;

VISTO il d.m. 22.03.2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica

VISTO l'art. 7, comma 2-*quater*., del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ai sensi del quale nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026;

CONSIDERATE le esigenze delle Istituzioni di attivare nuovi corsi di studio o di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati con decreto ministeriale;

VISTA la circolare del Ministero dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2023, DGSINFS prot. n. 25957, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico e Master di primo e secondo livello delle Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle Istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

VISTA la circolare del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 1329 del 20 gennaio 2025, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e Master delle Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle Istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005, in due diverse scansioni temporali previste rispettivamente per le richieste di modifica dei corsi di diploma accademico di I e II livello dal 21/01/2025 fino al 20/02/2025, mentre per le nuove attivazioni di corsi di diploma accademico di I e II livello e master dal 21/02/2025 fino al 24/03/2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 febbraio 2025, prot. n. 128, recante la revisione dei settori artistico disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, co. IV, del sopracitato DM 128/2025, "i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto";

VISTO il Decreto del Direttore Generale con cui è stato approvato il Regolamento didattico del CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA e successive modificazioni ed integrazioni;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica

VISTA la richiesta di modifica del corso di diploma accademico di secondo livello in:

DCSL68 - Diploma Accademico di Secondo Livello in MUSICA D'INSIEME Indirizzo: GENERICO;

VISTE le delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione del CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA;

CONSIDERATA la dichiarazione del CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA relativa all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

ACQUISITA la dichiarazione rilasciata dal Direttore dell'Istituzione sulla veridicità e conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nell'istanza prodotta con la stessa procedura informatica predisposta dal Cineca per il riscontro della conformità dei percorsi formativi alle statuizioni contenute nel D.P.R. 212 del 8 luglio 2005 e nel D.M. 14 del 9-01-2018;

VISTO il parere espresso dal CNAM con delibera n. delibera n. 114 del 27/04/2026

DECRETA

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 2026/2027 il CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA è autorizzato a modificare il seguente corso di diploma accademico di secondo livello in:

- DCSL68 - Diploma Accademico di Secondo Livello in MUSICA D'INSIEME Indirizzo: GENERICO;

senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 2

I piani di studio modificati sono adottati con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024 n. 82.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica

Art. 3

L'istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal MUR, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art.4

L'istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gianluca Cerracchio